

TRIBUNALE DI MACERATA

Tribunale di Lavoro – Sez. Lavoro

per

la Prof.ssa **GLORIA ALPINI**, nata il 14.8.1969 a Civitanova Marche (MC), ed ivi residente in Via Castelfidardo, n. 20 (C.F. LPNGLR69M54C770T), rappresentata e difesa, in virtù della procura in calce al presente atto, dall'Avv. Andrea Paolucci (CF: PLCNDR79A11C770H), ed elettivamente domiciliata presso studio in Civitanova Marche, Corso Umberto I n.50 – indirizzi di posta elettronica certificata : avvandreapaolucci@cnfpec.it;

- *ricorrente* -

contro

- il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**, in persona del ministro *pro tempore*, con sede in Roma in Viale Trastevere, 76, 00153 Roma, C.F.: 80185250588;

- l'**ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE TECNICO "ENRICO MATTEI" RECANATI**, con sede in Via Brodolini, 14 – 62019, Recanati (MC), C.F. 82000990430 - MCIS00400A, in persona del Dirigente *pro tempore*;

- **MIUR USR MARCHE UFFICIO V – AMBITO TERRITORIALE DI MACERATA**, con sede in Macerata, Via Padre Matteo Ricci, 31 – 62100, P.IVA 80007480439

- *resistente* -

INDICE

Oggetto:	2
In fatto:	2
In diritto:	8



I. Violazione della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva dell'unione europea 1999/70/ce:	8
II. Inesistenza di ragioni oggettivi tali da giustificare la disparità di trattamento:	12
III. Univoca giurisprudenza favorevole all'applicazione del principio di non discriminazione in sede di ricostruzione della carriera:	20
Conclusioni:	22

Oggetto:

- I. riconoscimento come servizio di ruolo, sia ai fini giuridici che economici, dell'intero servizio di insegnamento non di ruolo prestato prima dell'assunzione a tempo indeterminato;**
- II. conseguente collocazione nella posizione stipendiale maturata a seguito del predetto riconoscimento dell'intero servizio pregresso svolto;**
- III. annullamento del decreto di ricostruzione della carriera del 1.2.2023 (protocollo 1691) e nuova emissione del decreto di ricostruzione della carriera con computo corretto dell'intero servizio preruolo prestato;**
- IV. conseguente riconoscimento delle differenze retributive e contributive dovute a seguito della ricollocazione stipendiale di competenza, e/o risarcimento del danno da responsabilità contrattuale per mancate e/o irregolari retribuzioni e contribuzioni;**
- V. riconoscimento del corretto punteggio ai fini della mobilità volontaria (provinciale) e di quella interna (d'istituto) e conseguente modifica della posizione nelle relative graduatorie.**

IN FATTO

La ricorrente – attualmente in servizio, in qualità di docente a tempo indeterminato



presso l'Istituto Secondario di secondo grado "Enrico Mattei" (MCIS00400A) (d'ora in poi e per brevità "Istituto Enrico Mattei"), si è laureata in "Lingue e letterature straniere e moderne" presso l'Università di Milano il 30.5.1996 (doc.2) e in "Letteratura inglese ed Europea" presso l'Università di Warwick in data 15.7.1994 (doc.3) ed è stata definitivamente assunta da codesto Ministero, nella predetta qualità di personale docente di scuola secondaria di secondo grado abilitato per le classi di concorso AB24 a far data dal 1.9.2019 (doc.25).

La Prof.ssa Alpini, avendo superato il periodo di prova e trovandosi nelle condizioni e con il possesso, chiedeva all'Istituto Enrico Mattei ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e contrattuali il riconoscimento dei servizi prestati anteriormente alla nomina nell'attuale ruolo.

Nel mese di settembre dell'anno 2021 quindi la Prof.ssa Alpini, tramite il portale online SIDI predisposto dal MIUR, ha presentato una prima "Dichiarazione dei Servizi" (doc.17) ai fini dell'emissione del decreto di ricostruzione carriera.

Non avendo ricevuto alcun riscontro, la ricorrente reiterava la presentazione della "Dichiarazione dei Servizi" nel corso del tempo ed in particolare nel dicembre 2022, dopo aver presentato la modulistica on-line sul portale SIDI, inviava all'Istituto a mezzo raccomandata AR del 21.12.22 (doc.18) copia della "Dichiarazione Integrativa dei Servizi" (doc.26) con allegata tutta la documentazione inerente l'attività di docenza espletata dall'anno 1996 in poi, oltre ai titoli accademici e di studio. L'invio della documentazione cartacea si rendeva necessaria in quanto la piattaforma SIDI non prevedeva tra le voci di programma alcuni dei servizi pre-ruolo come quelli espletati dalla Professoressa. Tali documenti rappresentavano una integrazione della domanda già formulata dalla Professoressa nell'anno 2021 che tuttavia rimaneva priva di riscontro. Va evidenziato che la Prof.ssa Alpini, nel corso della giornata stessa, si recava



personalmente presso gli uffici della DSGA dell'Istituto, la Dott.ssa Isabella Vasco, per informarla preventivamente dell'invio della documentazione suddetta e al fine di sollecitare l'emissione del decreto di ricostruzione di carriera. Purtroppo, la Dirigente non poteva visionare l'invio della domanda online presentata dalla Prof.ssa Alpini a causa del malfunzionamento in quei giorni della piattaforma online Sidi.

In data 9 gennaio 2023 la ricorrente inviava via email una comunicazione inerente la rettifica del calcolo degli anni di servizio presso l'Università di Macerata che dovevano essere conteggiati in complessivi 8 anni e non in 7 anni come indicato nella "Dichiarazione dei Servizi" (doc. 24). Tale rettifica non poteva essere caricata nel portale on-line SIDI per un malfunzionamento del sistema che impediva l'accesso all'utente.

Quindi, in definitiva, la Prof.ssa Alpini, ai sensi dell'art. 485 commi 5 e 6 del d.lgs. 297/1994, richiedeva il riconoscimento del servizio pre-ruolo agli effetti della carriera in qualità di docente incaricato e/o assistente professore incaricato presso:

- a) Università American University of the Middle East, per un periodo di 2 anni (luglio 2015-luglio 2017);
- b) Pennsylvania State University, per un periodo di 1 anno (ottobre 2010- giugno 2011);
- c) Università degli Studi di Macerata, per un periodo di 8 anni (2003-2010);
- d) University of Warwick, UK, UE, per un periodo di 3 anni (1996-1999);
- e) Scuola Superiore Kuwait e docenza presso Istituto Agrario di Macerata per 1 anno (anno 2014-2015).

Occorre evidenziare che tutti i servizi scolastici sopra evidenziati sono stati prestati dalla ricorrente per più di 180 giorni per anno scolastico e/o sino al termine dell'anno accademico/scolastico e pertanto vanno ricondotti ad



annualità ex art. 527 D.Lgs.297/94. Infatti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 489 del D.lgs. n.297/94 e dell'art. 11, comma 14, L. 124/99, ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio per la collocazione nei corrispondenti scaglioni stipendiali, il periodo di insegnamento non di ruolo è considerato come anno scolastico intero se ha avuto durata di almeno 180 giorni oppure se è stato prestato ininterrottamente dal primo febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio finale.

Pertanto, con PEC del 20.1.23 (doc.19), la Prof.ssa Alpini, per il tramite di questa difesa, inviava una diffida di adempimento all'Istituto Enrico Mattei per l'emissione del decreto di ricostruzione carriera richiesto dall'anno 2021.

L'Istituto, con PEC del 24.1.23 (doc.20), rappresentava che, a seguito della 6 istanze presentate dalla ricorrente (istanza del 24.11.2020; del 25.9.2021; del 3.10.22; del 20.12.22; del 23.12.22 e del 9.1.23) l'*iter* procedurale per la ricostruzione di Carriera della Prof.ssa Alpini era ancora in stato di lavorazione. Precisava altresì che, tenuto conto della Dichiarazione dei servizi resa in data 4.10.21 ed assunta al prot. n. 9971, il procedimento amministrativo di ricostruzione di carriera si era attivato in data 27.7.22 con Prot. 8397. Nella stessa PEC, l'Istituto comunicava, infine, che sulla base delle verifiche riscontrate sulle dichiarazioni rese dalla Prof.ssa Alpini, **quest'ultima non aveva maturato alcun servizio riconoscibile ai fini della Ricostruzione Carriera** e che il servizio svolto presso l'ITA Garibaldi di Macerata non era utile ai fini del calcolo in quanto inferiore a 180 giorni. Nella stessa PEC peraltro veniva riportata la comunicazione della Università di Macerata che comunicava alla Prof.ssa Alpini e all'Istituto di Istruzione Enrico Mattei, l'impossibilità di considerare il riconoscimento del servizio pre-ruolo esercitato dalla Prof.ssa Alpini "in considerazione dell'assenza di un rapporto di servizio" tra la Professoressa e l'Università. Nulla, infine, veniva



detto in merito al mancato riconoscimento del servizio pre-ruolo svolto dalla Prof.ssa Alpini all'estero.

La Prof.ssa Alpini, pertanto, in data 18.2.23, richiedeva all'Ufficio scolastico Enrico Mattei copia delle 6 istanze che aveva presentato nel corso degli anni stante la protratta inadempienza dell'Istituto stesso (doc.21). Rispondeva con PEC del 20.2.23 la Dott.ssa Isabella Vasco precisando che l'Istituto, mediante area del portale SIDI, restituiva alla Prof.ssa Alpini la Dichiarazione dei Servizi in quanto generata con data errate e che pertanto l'Istituzione non era in grado di perfezionare il decreto di ricostruzione attivato con Prot. N. 8397 del 27.7.22 in quanto carente della Dichiarazione (doc.22).

L'atteggiamento dilatorio dell'Istituto va sicuramente censurato.

Solo in data 21.3.23 veniva comunicato alla Prof.ssa Alpini il decreto di ricostruzione carriera prot. n. 1691 che, come anticipato dalla PEC del 24.1.23 inviata dall'Istituto Enrico Mattei (doc.20), non riconosceva gli anni di preruolo svolti dalla Professoressa. In particolare:

- l'anno scolastico 2014/2015 non veniva riconosciuto in quanto "servizio prestato inferiore alla durata minima prevista dell'ord. vigente";
- i servizi nell'Università svolti negli anni 2003/2004 e 2004/2005 non venivano riconosciuti in quanto, si legge, servizi "prestati in qualità di contrattista".

Pertanto, nel decreto non solo non venivano interamente riconosciuti gli anni preruolo esercitati dalla Prof.ssa Alpini ma, incomprensibilmente, venivano valutati solo gli anni 2014/2015 e quelli del 2003/2004 e 2004/2005 svolti in Università con inammissibile e censurabile esclusione di ogni disamina in merito ai restanti anni di preruolo esercitati dalla Prof.ssa Alpini.

Va pertanto contestato il mancato riconoscimento alla ricorrente dei servizi pre-ruolo svolto in virtù di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato per un



periodo complessivo di **quindici anni** come sopra ricostruito e dichiarato dalla ricorrente.

In merito al mancato riconoscimento del servizio pre-ruolo esercitato dalla Prof.ssa Alpini presso l'Università degli Studi di Macerata, va segnalato quanto segue.

La Professoressa Alpini, dall'anno 2003 sino all'anno 2010 ha esercitato presso l'Ateneo in qualità di **docente assistente** relativamente ai corsi di “Lingua inglese, Lingua e letteratura Inglese 1 e 2, Laboratori di didattica ecc” in forza di contratti di collaborazione coordinata e continuata (doc.11). Tuttavia, a fronte di istanza presentata dalla Prof.ssa Alpini in data 28.4.22, il “Ministero dell'Istruzione”, Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, comunicava alla Professoressa che le attività configurate come collaborazione coordinata e continuativa, non potevano essere valutate positivamente “quale servizio per eventuali ricostruzioni di carriera anche all'interno della stessa Università” (doc.23). Allo stesso modo, il Decreto di ricostruzione carriera (doc.33) non riconosceva il servizio prestato in Università nei soli anni 2003/2004 e 2004/2005 dalla Prof.ssa Alpini in quanto “servizi svolti in qualità di contrattista”. Nulla veniva infine aggiunto circa il servizio pre-ruolo nella medesima Università della Prof.ssa Alpini negli anni seguenti e quindi dal 2006 sino al 2010.

Sul punto occorre fin da subito evidenziare che la recente giurisprudenza, prendendo atto dell'illegittima “prassi” del Ministero di abusare del contratto c.d. “co.co.co.” (nato per finalità diverse), sta riconoscendo il diritto dei ricorrenti ad ottenere l'esatta ricostruzione di carriera. Secondo i Giudici di merito la reiterazione di tale forma contrattuale da parte dell'Amministrazione scolastica è da ritenersi illegittima in quanto, l'abuso di tale reiterazione, impedisce la corretta progressione stipendiale del dipendente, oltretutto precludere il riconoscimento dell'integrale servizio anche ai fini giuridici (Trib. di Termini Imerese, sentenza n. 152/2023



dell'08/02/2023 (doc.34); nello stesso senso Trib. di Termini Imerese, 265/2022 del 23/03/2022 (doc.35); Trib. del Lavoro di Foggia, 3 giugno 2021 n. 2366 (doc.36)). Tale aspetto verrà approfondito nel corso della presente trattazione.

Pertanto dal mancato riconoscimento del servizio pre-ruolo per un complessivo periodo di anni 15, consegue che la ricorrente, a causa della violazione del principio di non discriminazione tra insegnanti precari e gli insegnanti assunti a tempo indeterminato:

- A)** durante il periodo di precariato, non ha ottenuto il pagamento degli scatti di anzianità riservati ai docenti di ruolo;
- B)** dopo l'immissione in ruolo non ha ottenuto la valutazione ai fini giuridici ed economici dei servizi pre-ruolo effettivamente espletati e quindi, la collocazione nei corrispondenti scaglioni stipendiali previsti;
- C)** dopo l'immissione in ruolo, non ha altresì ottenuto, oltre il pregresso servizio, il diritto ad essere oggi inquadrata nella tabella contrattuale di sua spettanza, così come non le è stato attribuito il corretto punteggio ai fini della mobilità volontaria, sia nella graduatoria esterna (provinciale) che in quella interna (d'istituto), e lo spettante punteggio differenziale.

IN DIRITTO

La retribuzione del personale docente ed ATA è direttamente connessa all'anzianità di servizio in quanto il C.C.N.L. del Comparto Scuola del 4 agosto 1995 ha previsto la c.d. "retribuzione individuale di anzianità" nella struttura della retribuzione del personale docente come "stipendio tabellare", differenziato in 7 posizioni progressive (c.d. scaglioni o classi stipendiali) a seconda dell'anzianità professionale maturata espressa in anni di servizio per fasce. Il trattamento economico del personale della scuola di ruolo è, pertanto, direttamente dipendente dall'anzianità di servizio.



Ne consegue che il docente assunto con contratti a tempo determinato, seppur con numerosi anni di precariato, come la Prof.ssa Alpini, non matura alcuna progressione stipendiale, percependo durante tutto il servizio svolto **sempre lo stipendio base**, indipendentemente dagli anni di insegnamento svolti in virtù dell'art. 526 d.lgs. 297/94 secondo cui: "Al personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo".

-I-

**VIOLAZIONE DELLA CLAUSOLA 4 DELL'ACCORDO QUADRO SUL
LAVORO A TEMPO DETERMINATO, ALLEGATO ALLA DIRETTIVA
DELL'UNIONE EUROPEA 1999/70/CE**

Come anticipato, l'oggettiva disparità di trattamento che sussiste, sotto il profilo retributivo, tra insegnati precari o a tempo determinato e non, si pone in chiaro contrasto con la normativa comunitaria ed in particolare con la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del 28.06.99 e recepito nel nostro ordinamento dall'art. 6 del d.lgs. 368/2001.

La suddetta clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato prevede che "per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive (e che) i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive". La Corte di Giustizia



dell'Unione Europea – le cui sentenze interpretative per pacifica giurisprudenza costituzionale fanno parte delle fonti normative di diritto comunitario di immediata applicabilità – si è più volte pronunciata in merito a detta clausola statuendo che *“nella determinazione sia degli elementi costitutivi della retribuzione sia del livello di tali elementi, le competenti istituzioni nazionali devono applicare ai lavoratori a tempo determinato il principio di non discriminazione quale consacrato dalla clausola dell'accordo quadro”* (Corte di Giustizia CE 15 aprile 2008, n. 268, nel procedimento C-268/06).

Pertanto, secondo la Corte, il principio di non discriminazione impone che situazioni analoghe non siano trattate in modo dissimile e che, per converso, situazioni diverse non siano tratte nello stesso modo, a meno che tale trattamento non sia giustificato da motivazioni oggettive. Proprio in merito alla individuazione ed eventuale sussistenza di ragioni oggettive che giustificano un trattamento differenziato, la Corte ha precisato che *“al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro, occorre, in conformità delle clausole 3, punto 2, e 4, punto 1, di quest'ultimo, valutare se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che si trovino in una situazione comparabile”* (Corte di Giustizia sent. Rosado Santana, procedimento C-177/10). Secondo la Corte *“tale nozione richiede, al contrario, che la disparità di trattamento in causa sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria”* (Corte di Giustizia Europea, sent. Del Cerro Alonso, punto 57).



Sulla scia di quanto previsto dall'orientamento della Corte di Giustizia Europea, al fine di verificare se sussista o meno discriminazione nel caso di specie, o comunque se la disparità di trattamento sia giustificata da ragioni oggettive, è indispensabile analizzare la disciplina prevista per la valorizzazione dell'anzianità di servizio prevista per il personale di ruolo e, successivamente, accertare che la natura del lavoro, delle condizioni di formazione e di impiego espletate dalla Prof.ssa Alpini durante il servizio pre-ruolo si trovino in una situazione comparabile a quelle previste ed esercitate, in via generale, dai docenti di ruolo.

Con riguardo al personale di ruolo, sono previsti due distinti ed autonomi meccanismi legati alla valorizzazione dell'anzianità di servizi, ai fini della determinazione della retribuzione: uno è quello della ricostruzione carriera, l'altro, è quello degli scatti di anzianità. Se è vero che la disciplina normativa non prevede nel corso del periodo di pre-ruolo un'anzianità giuridica ed economica corrispondente al servizio effettivamente prestato, è altrettanto vero che, attraverso la ricostruzione di carriera, al momento della immissione in ruolo, si opera un riconoscimento del predetto servizio assolutamente parziale e non integrale. Infatti, l'art. 485 del D. lgs. 298/94, relativo al personale docente, prevede al primo comma: "Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, **comprese quelle all'estero**, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo". Pertanto, il docente con contratto a tempo determinato, dopo il quarto anno di servizio preruolo, subisce una riduzione di un terzo del



servizio reso, sotto il profilo giuridico, mentre subisce una riduzione di due terzi del servizio stesso sotto il profilo economico.

In altre parole, dopo l'immissione in ruolo, **il docente si trova a perdere per tutti i pregressi anni di precariato, gli incrementi retributivi che gli starebbero stati riconosciuti se fosse stato assunto da subito a tempo indeterminato.** Infatti, l'art. 53 comma 3 della l. 312/80 ha previsto l'applicazione degli scatti biennali (c.d. "fasce stipendiali") ai soli docenti di ruolo e NON ai docenti precari, ponendo un ostacolo diretto al riconoscimento del diritto alla maturazione degli scatti in favore del personale non di ruolo assunto a tempo determinato.

Pertanto, la retribuzione del personale non di ruolo, continua a essere parametrata sempre allo stipendio iniziale previsto dal C.C.N.L. vigente, con evidente differenziazione di trattamento rispetto al personale di ruolo e con una evidente svalutazione delle professionalità acquisite, oltre al danno economico che ne consegue. I docenti con contratto a tempo determinato, si trovano infatti a dover svolgere, per anni, le stesse mansioni di qualsiasi altro docente di ruolo ma con un'evidente disparità sotto il punto di vista giuridico ed economico ai sensi della richiamata clausola 3, punto 2 e 4, punto 1 dell'Accordo Quadro che richiede espressamente la verifica, per la comparazione di dette posizioni dei lavoratori, della natura del lavoro e delle condizioni di formazione e di impiego (sul punto Corte di Giustizia Europea, ord. 18.3.2011, Montoya Medina, C-273/2010, punto 37; sent. Rosado Santana, punto 66; ord. 9.2.2012 Lorenzo Martinez C-556/11, punto 43).

Si ricorda che la clausola 4, dell'Accordo Quadro europeo sul lavoro a tempo determinato - che prevede il divieto di un trattamento meno favorevole per i lavoratori con contratto a tempo determinato - è una clausola *self executing*, per l'applicazione della quale non è necessario un successivo intervento del legislatore



nazionale. Tale principio è stato peraltro ribadito dalla nota pronuncia della Corte Europea (sentenza “Gavieiro Gavieiro” del 22 dicembre 2010 -proc. n. C-444/09 e C-456-09) che ha ricordato che la clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato è incondizionata e sufficientemente precisa da poter essere invocata nei confronti dello Stato da dipendenti pubblici temporanei dinanzi ad un giudice nazionale perché sia loro riconosciuto il beneficio delle indennità per anzianità di servizi e successivamente ribadito con altre sentenze.

-II-

INESISTENZA DI RAGIONI OGGETTIVE TALI DA GIUSTIFICARE LA DISPARITA’ DI TRATTAMENTO

Nel caso di specie, le suddette ragioni oggettive tali da giustificare una differenziazione di trattamento sono del tutto inesistenti. Infatti, occorre evidenziare che l’attività di insegnamento svolta dalla ricorrente ha comportato **un’assoluta identità di mansioni e obblighi contrattuali rispetto al servizio scolastico svolto dai colleghi di ruolo.**

In particolare, come analiticamente riportato nella Dichiarazione dei servizi resa nell’anno 2021 e nella Dichiarazione Integrativa del 2022, ha esercitato per quindici anni attività di docenza presso Università, anche estere, e presso Istituti secondari di secondo grado, espletando le stesse mansioni individuali e collegiali richieste dal C.C.N.L. 2006/2009 ai docente precari e a quelli di ruolo.

Con riferimento alle attività prestate dalla Prof.ssa Alpini all’**estero**, va osservato che secondo il recente orientamento della giurisprudenza europea, “*l’articolo 45, paragrafo 1, TFUE deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale la quale, ai fini della determinazione dell’importo della retribuzione di un lavoratore in qualità di docente scolastico presso un ente territoriale, prende in considerazione solo fino a un periodo complessivo massimo di tre anni i*



precedenti periodi di attività svolti da detto lavoratore presso un datore di lavoro diverso da tale ente, situato in un altro Stato membro, qualora l'attività in questione sia equivalente a quella che tale lavoratore è tenuto a svolgere nell'ambito della suddetta funzione di docente scolastico” (Corte della giustizia Unione Europea Sez. VII, 23/04/2020, n. 710/18). Ne deriva che non devono esserci trattamenti diversificati tra i docenti italiani che esercitano insegnamento presso le scuole nazionali e quelli che esercitano insegnamento presso le scuole europee, che queste siano italiane all'estero o meno, non rileva, in ossequio ai principi di non discriminazione e della libera circolazione dei lavoratori. La Repubblica Italiana, proprio in tema di disparità di trattamento nel riconoscimento di attività espletate all'estero e quelle in territorio nazionale, è stata condannata dalla Corte di Giustizia Europea secondo cui “*per quanto riguarda poi la materialità dell'infrazione addebitata, relativa alla violazione degli artt. 39 CE e 3 del regolamento n. 1612/68, occorre ricordare che, secondo il primo di questi due articoli come interpretato dalla Corte, qualora un ente pubblico di uno Stato membro, assumendo personale per posti che non rientrano nella sfera di applicazione dell'art. 39, n. 4, CE, stabilisca di tener conto delle attività lavorative anteriormente svolte dai candidati presso una pubblica amministrazione, tale ente non può, nei confronti dei cittadini comunitari, operare alcuna distinzione a seconda che tali attività siano state esercitate presso la pubblica amministrazione dello stesso Stato membro o presso quella di un altro Stato membro (v., in particolare, sentenza Scholz, cit., punto 12. (...) Orbene, dalla giurisprudenza menzionata al punto 14 della presente sentenza* *risulta che un rifiuto assoluto di prendere in considerazione l'esperienza acquisita grazie ad attività d'insegnamento svolte in altri Stati membri, il quale sarebbe basato sull'esistenza di differenze tra i programmi d'insegnamento di detti Stati non può essere giustificato*” (Corte di Giustizia del 12 maggio 2005 –



procedimento C-278/03).

In particolare, la Prof.ssa Alpini, dal 2 novembre 1996 sino al 6 aprile 1999 è stata “docente assistente” presso il Dipartimento di Italiano nell’Università of Warwick (doc.12). **Si ricorda che all’epoca la Gran Bretagna era ancora parte integrante della Unione Europea.**

Dal mese di ottobre 2010 sino al 30 giugno 2011 è stata “professoressa assistente” con contratto a tempo determinato nel programma per il Master di Letteratura per l’Infanzia presso il World Campus, Dipartimento di Curriculum e Istruzione per la Pennsylvania State University (doc.13) e ha tenuto due corsi per semestre, oltre a collaborare con la Facoltà a fini di ricerca.

Assumeva quindi il ruolo di Professoressa di inglese presso la Kuwait Bilingual School per un anno (doc.10) e dal luglio 2015 sino al luglio 2017, le veniva assegnato l’incarico di “Professoressa Assistente” in lingua e letteratura inglese presso l’Università Americana del Medio Oriente in Kuwait (doc.14) con contratto a tempo indeterminato.

Le attività di docenza espletate dalla Prof.ssa Alpini nei suddetti Istituti scolastici ed Università estere non differiscono in alcun modo da quelle abitualmente esercitate nel territorio nazionale ed è proprio l’art. 485 del d.lgs. 1994, n. 297, a prevedere che va riconosciuto agli effetti della carriera **anche i servizi prestati all’estero**, ivi compreso “il servizio prestato in qualità di docente incaricato o di assistente incaricato o straordinario nelle università”.

Ne deriva pertanto che le attività prestate dalla Prof.ssa Alpini all’estero, quantomeno quelle nell’ambito dell’Unione Europea (University of Warwick, UK, membro UE negli anni 1997, 1998 e 1999 in cui la Prof.ssa Alpini ha esercitato attività di docenza – doc.12) vadano riconosciute al pari dei servizi resi in territorio nazionale.



Per quanto concerne il riconoscimento delle **attività di docenza prestate in Università** e incomprensibilmente non riconosciute alla Prof.ssa Alpini va rilevato quanto segue.

In una recente sentenza del Consiglio di Stato, in riforma la sentenza del TAR Lazio, ha riconosciuto ad una ricercatrice dell'Università "La Sapienza" di Roma, il servizio pre-ruolo svolto in qualità di **professore a contratto** in virtù dell'art. 103 del DPR 11 luglio 1980. Il Consiglio di Stato nel rigettare il ricorso di primo grado evidenzia la scorretta interpretazione della norma suddetta che, al comma 3, rinvia espressamente alle figure previste dall'art. 7 L. 28 del 1980 ai fini del riconoscimento del servizio preruolo prestato in ambito universitario. A tal proposito, l'attribuzione del carattere tassativo (ovvero non suscettibile di estensione analogica) della elencazione di cui all'art. 103 del DPR 11 luglio 1980 e la mancata inclusione della figura del "professore a contratto" dall'elenco delle categorie di cui al suddetto art. 7 L. 28/1980 farebbero propendere per l'esclusione di tale figura ai fini della ricostruzione della carriera ex art. 103 DPR n. 382/1980. Secondo il Consiglio di Stato *"il tentativo di cristallizzare l'interpretazione dell'art. 7 al suo scopo originario, sarebbe, oltre che illogico e forzato, discriminatorio nei confronti dei "nuovi" ricercatori perché non terrebbe conto dell'evoluzione del sistema"*. Ne deriva che là dove sorga *"il dubbio del carattere discriminatorio della norma da applicare è compito dell'interprete seguire la lettura della norma stessa che consenta di rispettare il principio dell'art. 3 della carta fondamentale"* perché, contrariamente, si correrebbe il rischio di creare situazioni di disparità di trattamento fra situazioni identiche. Nel caso esaminato dal Consiglio, benché l'art. 7 non si riferisca espressamente alla figura del "professore a contratto", **tale categoria non può essere distinta da quella degli assistenti incaricati o supplenti e professori incaricati supplenti (cfr. lett. f) dell'art. 7 L. 28/1980 per**



identità di ratio ed analogia. Secondo l'interpretazione fornita dal Consiglio di Stato riguardo alla norma di cui all'art. 7 quest'ultima rappresenta una “formula aperta” capace di “**estendere, ai fini dell'art. 103, l'applicabilità delle richiamate disposizioni anche a figure non espressamente individuate dalla normativa previgente richiamata**” (Consiglio di Stato, Sezione III, sen. 18 maggio 2020, n. 3162). Il “professore a contratto” o il “docente incaricato” così come ad oggi individuato dall'art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 2409 viene scelto per far fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, in virtù di adeguati requisiti scientifici e professionali mediante espletamento di procedure disciplinate con regolamenti di ateneo per la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.

Pertanto, ingiustificato ed illegittimo appare la PEC del Ministero dell'Istruzione, Uff. Scolastico Regionale per le Marche – Ambito Territoriale di Macerata, con la quale si ritenevano le attività espletate dalla Prof.ssa Alpini quale docente a contratto nell'Università di Macerata dall'anno 2003 sino all'anno 2010, analiticamente riportate nella Dichiarazione dei servizi resa dalla stessa, “non valevoli quale servizio per eventuali ricostruzione di carriera anche all'interno della stessa Università” (doc.23) così come illegittimo è il “Decreto di ricostruzione carriera” che ha esaminato solo il servizio nell'Università della Professoressa negli anni 2003/2004 e 2004/2005, valutandoli non riconoscibili in quanto “servizi prestati in qualità di contrattista”. La ricorrente, come dichiarato dal Prof. Nori nella email del 24.4.22, è stata “**docente universitario a contratto**”, in particolare, di “didattica sostitutiva”, nell'Università di Macerata per complessivi **anni 8** (doc.27). Tuttavia, il servizio reso dalla Prof.ssa Alpini, non è stato riconosciuto in palese violazione dei principi in tema di discriminazione dei lavoratori a contratto e/o a tempo determinato.



Le mansioni espletate dalla Prof.ssa Alpini non differiscono, nel concreto, da quelle che sono le ordinarie adempienze richieste e svolte dai professori di ruolo:

- attività di docenza con preparazione delle lezioni e delle esercitazioni (docc.11-c-d-e-f-g-h-n-p-q-r-s-v-y);
- verifiche in classe e correzione degli elaborati (doc.11-i);
- partecipazione alla riunioni del Collegio dei docenti;
- contatti e colloqui con le famiglie degli studenti (docc.11-m-w che riportano anche degli apprezzamenti e ringraziamenti degli studenti alla professoressa Alpini);
- svolgimento di scrutini ed esami;
- attività di arricchimento dell'offerta formativa;
- attività funzionale all'insegnamento e quindi attività di programmazione, ricerca e valutazione (ad es. pubblicazioni accademiche docc.11-l-o-x-z).

L'attività prestata dalla ricorrente è ampiamente documentata dai contratti di collaborazione, dai programmi dei corsi di insegnamento approvati dall'Ateneo e pubblicati sulla guida dello studente, dai programmi dei corsi proposti dalla docente. Tutta la documentazione inerente gli anni dal 2003 al 2010, già messa a disposizione dell'Istituto Enrico Mattei nel dicembre 2022, viene oggi prodotta in giudizio come doc.11 dalla lettera "a" alla lettera "z".

Va peraltro segnalata la recente giurisprudenza di merito che, prendendo atto dell'illegittima "prassi" del Ministero di abusare del contratto c.d. "co.co.co." (nato per finalità diverse), sta riconoscendo il diritto dei ricorrenti ad ottenere l'esatta ricostruzione di carriera. Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Termini Imerese ha riconosciuto l'illegittima reiterazione di tale forma contrattuale da parte dell'Amministrazione scolastica che, abusando di tale reiterazione, impedisce la corretta progressione stipendiale del dipendente, oltreché precludere il riconoscimento dell'integrale servizio anche ai fini giuridici (Trib. di Termini



Imerese, sentenza n. 152/2023 dell'08/02/2023 (doc.34); nello stesso senso Trib. di Termini Imerese, 265/2022 del 23/03/2022 (doc.35); Trib. del Lavoro di Foggia, 3 giugno 2021 n. 2366 (doc.36)). Con particolare riferimento all'applicazione dei contratti co.co.co., il Tribunale di Rieti ha affermato che *“i contratti sono stati via via reiterati per una durata complessiva di oltre trentasei mesi, il che è sufficiente per ritenere integrata la fattispecie di ‘abuso’ inteso quale fonte di danno presunto risarcibile. Ne consegue, pertanto, che, una volta accertato il carattere subordinato del rapporto di lavoro, nonché l'assenza dei presupposti previsti dalla legge per la reiterazione, la parte ricorrente ha diritto al risarcimento del danno, alle condizioni e nei limiti necessari a conformare l'ordinamento interno al diritto dell'Unione europea”* (Tribunale di Rieti, sentenza del 7.4.2022 – doc.37). Il Giudice ha pertanto accolto la domanda relativa all'attribuzione integrale degli incrementi retributivi correlati alla progressione stipendiale, di cui i ricorrenti avrebbero beneficiato se inquadrati *ab origine* stabilmente nel personale ATA e **della domanda risarcitoria relativa all'abusiva reiterazione dei contratti a termine (c.d. danno comunitario) dato che è intercorso un unico, formale, rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, con un abuso dell'autonomia negoziale da parte del datore di lavoro pubblico, che ha imposto plurime, illegittime, identiche e reiterate co.co.co. ai ricorrenti.**

Va inoltre segnalato che nel Decreto di ricostruzione carriera (doc.33) emesso dall'Istituto Enrico Mattei, servizi espletati dalla Prof.ssa Alpini negli anni 2003/2004 e 2004/2005 non vengono riconosciuti in quanto *“servizi prestati in qualità di contrattista”*. Tale motivazione, in realtà, non fa altro che avallare le pretese (*rectius*, diritti) avanzate della ricorrente. Infatti, l'Istituto, non riconosce i servizi prestati in Università in quanto la Prof.ssa Alpini, in qualità di contrattista, avrebbe avuto soltanto **contratti a termine** con l'Università di Macerata. Pertanto,



l'Istituto in realtà conferma, seppur limitatamente e incomprensibilmente con riferimento ai soli anni 2003/2004 e 2004/2005, che la Prof.ssa sia stata titolare di contratti a termine poi reiterati sino al 2010 in palese violazione del principio di non discriminazione tra personale precario e/o a tempo determinato e indeterminato più volte richiamato dalla Corte di Giustizia Europea e ormai assodato anche nel nostro ordinamento.

Pertanto il MIUR non ha mai indicato alcun elemento o circostanza o modalità di esecuzione che valesse a distinguere l'attività lavorativa prestata dal personale assunto a tempo determinato rispetto a quella svolta dai colleghi assunti a tempo indeterminato. Come acutamente osservato dalla Corte di Giustizia, il fatto che una volta immessi in ruolo, i dipendenti che hanno in precedenza lavorato in forza di contratti a termine si vedano ricostruita la carriera con il riconoscimento del servizio svolto in regime di rapporto a tempo determinato, conferma, semmai, la perfetta analogia tra le condizioni di lavoro dei dipendenti a tempo determinato e l'attività da essi espletata, rispetto a quelle proprie delle corrispondenti categoria di personale assunto a tempo determinato. Corollario di questo principio è, oltre al diritto alla retribuzione, anche che tale periodo di preruolo venga computato ai fini della anzianità di servizio e quindi del trattamento economico differenziato per posizioni stipendiali in ossequio al principio di non discriminazione tra lavoratore precario e/o a tempo determinato e indeterminato. Infatti, la Prof.ssa Alpini, a causa del mancato riconoscimento preruolo svolto, si è conseguentemente vista negare il diritto ad essere oggi inquadrata nella tabella contrattuale di sua spettanza e l'attribuzione del corretto punteggio ai fini della mobilità volontaria, sia nella graduatoria (provinciale) che di quella interna (d'istituto), e lo spettante punteggio differenziale.

-III-



**UNIVOCA GIURISPRUDENZA FAVOREVOLE ALL'APPLICAZIONE
DEL PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE IN SEDE DI
RICOSTRUZIONE DELLA CARRIERA**

Il principio di non discriminazione è stato di recente ribadito ormai da una copiosa giurisprudenza di merito (cfr. Corte D'Appello di L'Aquila; sen. n. 407-2018 del 07 giugno 2018; Corte D'Appello di Genova, sen. n. 246/2016; Corte D'Appello di Venezia, sen. 440/2015; Tribunale di Napoli sen. n. 3554/2022 del 21-06-2022; Tribunale di Salerno, sen. n. 222/2020 del 30/01/2020) che si è uniformata all'indirizzo fornito dalla Corte di Cassazione la quale ha riconosciuto il diritto, per docenti e personale A.T.A., all'integrale riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, degli anni di servizio pre-ruolo prestati nella scuola statale: ***“L'art. 485 del D.Lgs. n. 297/1994 che, anche in forza del rinvio operato dalle parti collettive, disciplina il riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, e deve essere disapplicato, nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato. Il giudice del merito, per accertare la sussistenza della denunciata discriminazione, dovrà comparare il trattamento riservato all'assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, con quello del docente ab origine a tempo indeterminato e ciò implica che non potranno essere valorizzate le interruzioni fra un rapporto e l'altro, nè potrà essere applicata la regola dell'equivalenza fissata dall'art. 489 citato”*** (Cass. civ., Sez. lavoro, 28/11/2019, n. 31149 e n. 31150).

Le pronunce richiamate hanno pertanto sancito in maniera chiara ed inequivocabile



l'equivalenza tra il servizio ruolo e pre-ruolo ai fini della ricostruzione di carriera in ossequio del principio comunitario di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE che impone la valutazione immediata per intero del servizio pre-ruolo nella ricostruzione della carriera.

Tutto quanto premesso, in ordine al *quantum debeatur*, si fa **richiesta di CTU** al fine di valutare e quantificare tutte le differenze stipendiali e previdenziali dovute sulla scorta delle tabelle stipendiali contrattuali succedutesi, oltre ovviamente agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria intercorsi ed intercorrenti dalle varie singole scadenze sino al soddisfo.

Alla ricorrente andrà altresì riconosciuto, oltre il pregresso servizio, il diritto ad essere inquadrata nella tabella contrattuale di sua spettanza, così come andrà attribuito il corretto punteggio ai fini della mobilità volontaria, sia nella graduatoria esterna che di quella interna, e lo spettante punteggio differenziale. La richiesta di CTU è quindi estesa anche alla valutazione e quantificazione del corretto punteggio da attribuire alla ricorrente ai fini della graduatoria interna ed esterna per mobilità volontaria.

A ciò dovrà conseguire la modifica della sua posizione in entrambe le relative graduatorie.

Il tutto, con riferimento al riconoscimento integrale del servizio preruolo svolto dall'anno 1996 e analiticamente documentato dalla ricorrente:

- a) Università American University of the Middle East, per un periodo di 2 anni (luglio 2015-luglio 2017);**
- b) Pennsylvania State University, per un periodo di 1 anno (ottobre 2010-giugno 2011);**



- c) Università degli Studi di Macerata, per un periodo di 8 anni (2003-2010);
- d) University of Warwick, UK, UE, per un periodo di 3 anni (1996-1999) – periodo in cui la Gran Bretagna era parte integrante della Unione Europea;
- e) Scuola Superiore Kuwait e docenza presso Istituto Agrario di Macerata per 1 anno (anno 2014-2015).

Tutti i servizi scolastici sopra evidenziati sono stati prestati dalla ricorrente per più di 180 giorni per anno scolastico e/o sino al termine dell'anno accademico/scolastico e pertanto vanno ricondotti ad annualità ai sensi dell'art. 527 D.Lgs.297/94.

Per tutti i motivi sopra esposti la Prof.ssa Gloria Alpini, come sopra rappresentata e difesa, chiede l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, in accoglimento del proposto ricorso:

1) in via preliminare:

- disapplicare gli art. 485 e 526 del d.lgs. n. 297/94 nella parte in cui tali norme violino il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro precario e/o a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70/CE;
- accertare e dichiarare la nullità delle norme del contratto collettivo e dei contratti individuali di lavoro della ricorrente in contrasto con il principio di non discriminazione di cui alla Clausola 4 dell'accordo 4 sul lavoro precario e/o a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70/CE;
- annullare e/o dichiarare la nullità/inefficacia delle eventuali rinunce contenute nei contratti di lavoro stipulati dal ricorrente che vengono impugnate anche ai sensi dell'art. 2113 cc;



2) in via principale:

- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'immediato riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, di tutta l'anzianità di servizio maturata con i contratti precari e/o a tempo determinato o comunque con i contratti di collaborazione per attività di docenza come se il rapporto fosse stato costituito sin dall'inizio a tempo indeterminato, e quindi con la medesima progressione professionale riconosciuta dal CCNL Comparto Scuola applicabile *ratione temporis* al personale docente assunto a tempo indeterminato di pari qualifica con conseguente annullamento del Decreto di Ricostruzione Carriera del 1.2.2023 protocollo n.1691 ed emanazione del nuovo corretto Decreto di Ricostruzione Carriera;
- condannare l'Amministrazione resistente, in sede di ricostruzione della carriera e in conseguenza dell'imprescrittibilità dell'anzianità di servizio, a collocare il ricorrente nella fascia stipendiale corrispondente a tutta l'anzianità di servizio maturata ai sensi del CCNL Comparto Scuola applicabile *ratione temporis* al personale docente assunto a tempo indeterminato di pari qualifica;
- condannare l'Amministrazione resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle differenze dovute in virtù del suo collocamento nella fascia stipendiale conseguente all'intera e immediata valutazione del predetto servizio pre-ruolo;
- condannare l'Amministrazione resistente, anche a titolo di risarcimento del danno per responsabilità contrattuale, al pagamento delle differenze retributive corrispondenti agli incrementi stipendiali maturati durante il periodo di precariato e dovuti in virtù della piena equiparazione, anche sotto il profilo del CCNL applicabile *ratione temporis*, tra il servizio d'insegnamento prestato con contratto a tempo indeterminato ed il servizio d'insegnamento pregresso prestato con i contratti precari e/o a tempo determinato;
- condannare l'Amministrazione al risarcimento del danno per la illegittima



reiterazione dei contratti di collaborazione per attività di docenza presso l'Università di Macerata dall'anno 2003 all'anno 2010;

- riconoscere il corretto punteggio ai fini della mobilità volontaria (provinciale) e di quella interna (d'istituto) e conseguente modifica della posizione nelle relative graduatorie.

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.

Si richiede fin d'ora – valutato il servizio preruolo prestato dalla ricorrente per complessivi anni 15 - **volersi disporre apposita CTU** al fine di determinare le differenze stipendiali e previdenziali dovute sulla scorta delle tabelle stipendiali contrattuali via via succedutesi, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria intercorsi e intercorrendi dalle varie singole scadenze sino al soddisfo, quantificare le differenze retributive e contributive dovute, e/o non versate, importi a cui verranno detratte le trattenute previdenziali a carico della lavoratrice ed aggiunti i relativi contributi a carico del datore di lavoro.

Con espresso mandato al CTU di indicare, altresì, la tabella contrattuale di spettanza della ricorrente, il corretto punteggio ai fini della mobilità volontaria, sia nella graduatoria esterna (provinciale) che di quella interna (d'istituto) e lo spettante punteggio differenziale.

Si nomina sin da ora quale Consulente Tecnico di Parte il Prof. Gianni Sopranzi della CISL Scuola Civitanova Marche.

Si producono i seguenti documenti:

- 1) certificato di competenza in lingua inglese – Università di Cambridge, giugno 1989 (certificato in lingua inglese e traduzione);
- 2) diploma di laurea in lingue e letterature straniere e moderne – Università di Milano, 30 maggio 1996;
- 3) laurea in letteratura inglese ed europea – Università di Warwick, 15 luglio 1994



- (certificato in lingua inglese e traduzione con verbale di giuramento di traduzione);
- 4)** dottorato di ricerca – Università di Cambridge, 13 dicembre 2003 (certificato in lingua inglese e traduzione con dichiarazione di valore del consolato d'Italia a Londra e apostille);
- 5)** master of philosophy – Università di Cambridge, 14 ottobre 1995 (certificato in lingua inglese e traduzione con verbale di giuramento e traduzione);
- 6)** diploma di tirocinio formativo attivo – Università di Urbino, 9 luglio 2013;
- 7)** titolo di specializzazione all'insegnamento secondario – Università di Warwick (certificato in lingua inglese e traduzione con apostille);
- 8)** attestato corso di preparazione alla carriera diplomatica, ISPI, 12 luglio 1996;
- 9)** biglietto aereo Tunisair per Bengasi e contratto International School Benghazi con traduzione in italiano dei punti chiave;
- 10)** contratto di docenza presso scuola privata Kuwait Bilingual School (scuola superiore), 6 febbraio 2014 con traduzione italiano punti chiave;
- 11)** documentazione inerenti i rapporti con l'Università di Macerata, ivi incluso elenco contratti di collaborazione dall'anno 2003 sino all'anno 2010:
- 11-a)** estratto conto del montante contributivo INPS relativo a parte degli anni di docenza presso l'Università di Macerata emesso il 5.9.2019
- 11-b)** elenco contratti di collaborazione Università di Macerata dall'anno 2003 sino al 2010;
- 11-c)** domanda di contratto per lo svolgimento dell'insegnamento di lingua e letteratura inglese presso facoltà Scienze della Formazione Università di Macerata – contratto 24 maggio 2004 come docente incaricato dell'insegnamento – programma del corso proposto dal docente con traccia dell'esame finale – programmava approvato pubblicato sulla guida dello studente anno 2004/2005;
- 11-d)** domanda di contratto per lo svolgimento dell'insegnamento di lingua e



letteratura inglese II presso facoltà di Scienze della Formazione Università di Macerata – contratto 24 maggio 2004 come docente incaricato dell'insegnamento – programma approvato pubblicato sulla guida dello studente anno 2004/2005);

11-e) domanda di contratto per lo svolgimento dell'insegnamento di lingua inglese presso facoltà Scienze della Formazione Università di Macerata – contratto 24 maggio 2004 come docente incaricato dell'insegnamento;

11-f) contratto 24 maggio 2004 come docente incaricato dell'insegnamento di laboratorio avanzato di didattica delle lingue moderne (lingua inglese) 40 ore presso facoltà Scienze della Formazione Università di Macerata – programma approvato pubblicato sulla guida dello studente anno 2004/2005 – programma del corso proposto dal docente;

11-g) contratto 24 maggio 2004 come docente incaricato dell'insegnamento di laboratorio avanzato di didattica delle lingue moderne (lingua inglese) 10 ore presso facoltà Scienze della Formazione Università di Macerata – programma approvato pubblicato sulla guida dello studente anno 2004/2005 – programma del corso proposto dal docente;

11-h) documentazione comprovante la docenza presso Università di Macerata: corso di laurea triennale in formazione e gestione delle risorse umane – programmi approvati pubblicati sulla guida dello studente anno 2004/2005 relativi al corso di lingua e letteratura inglese I – corso di lingua e letteratura inglese II; corso di laurea triennale in formazione e management dei sistemi turistici – programmi approvati pubblicati sulla guida dello studente anno 2004/2005 relativi al corso di lingua e letteratura inglese I – corso di lingua e letteratura inglese II – corso di laurea specialistica in pedagogia e scienze umane – programmi approvati pubblicati sulla guida dello studente anno 2004/2005 relativi al corso di laboratorio di didattica delle lingue moderne lingua inglese;



11-i) comunicazione del calendario delle attività didattiche e delle commissioni di esame della Facoltà di Scienze con della Formazione con espressa indicazione a pagina 2 delle commissioni di esame di cui faceva parte la Prof.ssa Alpini;

11-l) pubblicazioni accademiche propedeutiche alla attività di docenza – pubblicazione sugli annali della Facoltà di Scienze della Formazione anno 2004 – recensione sulla rivista NODO finanziata dal MIUR;

11-m) ringraziamenti degli studenti indirizzato nell'anno 2004 alla Prof.ssa Alpini sul suo indirizzo email istituzionale (gloria.alpini@unimc.it);

11-n) documentazione comprovante la docenza presso Università di Macerata anno accademico 2005/2006: corso di laurea in Scienze della Formazione – programmi approvati pubblicati sulla guida dello studente anno 2005/2006 relativi al corso di laboratorio avanzato di didattica delle lingue moderne (lingua inglese) 40 ore – corso di laurea in scienze della formazione – programmi approvati pubblicati sulla guida dello studente anno 2005/2006 relativi al corso di lingua e letteratura inglese I – 30 ore;

11-o) pubblicazioni accademiche propedeutiche alla attività di docenza – pubblicazione sugli annali della Facoltà di scienze della formazione anno 2005 – n. 2 recensioni sulla rivista il NODO finanziata dal MIUR);

11-p) documentazione comprovante la docenza presso Università di Macerata anno accademico 2006/2007: corso di laurea quadriennale in Scienze della Formazione primaria – domanda di contratto per lo svolgimento dell'insegnamento datata 29.5.2006 con relativo contenuto del corso di lingua e letteratura inglese I – programma approvato pubblicati sulla guida dello studente anno 2006/2007 relativo al corso di lingua e letteratura inglese I;

11-q) documentazione comprovante la docenza presso Università di Macerata anno accademico 2006/2007: corso di laurea quadriennale in Scienze della Formazione



primaria – domanda di contratto per lo svolgimento dell'insegnamento datata 29.5.2006 con relativo contenuto del corso di lingua e letteratura inglese II – programma approvato pubblicati sulla guida dello studente anno 2006/2007 relativo al corso di lingua e letteratura inglese II;

11-r) documentazione comprovante la docenza presso Università di Macerata anno accademico 2006/2007: corso di laurea quadriennale in Scienze della Formazione primaria – domanda di contratto per lo svolgimento dell'insegnamento datata 29.5.2006 con relativo contenuto di European Culture and FILM – programma approvato pubblicati sulla guida dello studente anno 2006/2007 relativo al corso di European Culture and Film;

11-s) documentazione comprovante la docenza presso l'Università di Macerata anno accademico 2006/2007: corso di laurea in Scienze della Formazione – domanda di contratto per lo svolgimento dell'insegnamento in lingua datata 29.5.2006 con relativo contenuto del corso Euroepan And English Literature;

11-t) estratto portale Università di Macerata relativo al corso di lingua e letteratura inglese II con indicazione del docente Dr. Gloria Alpini - data 7.9.2006;

11-u) copia elenco studenti frequentanti il corso lingua e letteratura inglese II datato 3 maggio 2006 – docente Gloria Alpini;

11-v) documentazione comprovante la docenza presso Università di Macerata anno accademico 2007/2008: corso di laurea in Scienze della Formazione – programma approvato pubblicato sulla guida dello studente anno 2007/2008 relativo al corso di letteratura inglese in lingua di European Culture and Film – corso di laurea in Scienze della Formazione – programma approvato pubblicato sulla guida dello studente anno 2007/2008 relativo al laboratorio avanzato di didattica delle lingue moderne inglese – corso di laurea in Scienze della Formazione – programma approvato pubblicato sulla guida dello studente anno 2007/2008 relativo al corso di



lingua e letteratura inglese I – corso di laurea in Scienze della Formazione – programma approvato pubblicato sulla guida dello studente anno 2007/2008 relativo al corso di lingua e letteratura inglese II;

11-w) lettera di ringraziamento degli studenti della Prof.ssa Alpini inviata al rettore dell'Università di Macerata in data 18.6.2008 alla conclusione dell'anno accademico 2007/2008 – lettera datata 27 maggio 2008 del dipartimento Diritto pubblico e Teoria del Governo della Facoltà di Scienze Politiche con allegati i premi vinti dagli studenti presso l'ONU di New York in relazione al progetto “NMUN” con preparazione linguistica affidata alla Prof.ssa Alpini;

11-x) pubblicazione sulla rivista presso “EUM” (edizioni Università di Macerata) – Edizione III – anno 2008 – della ricerca della Prof.ssa Alpini sulla letteratura per l'infanzia anglo-americana nel periodo 1990/2005 + elenco articoli pubblicati dalla Prof.ssa Alpini sulla rivista online Edizioni Miur anno 2008;

11-y) documentazione comprovante la docenza presso l'Università di Macerata anno accademico 2009/2010 Facoltà Scienze della Formazione:

domanda di bando per corso di lingua e letteratura inglese I – contratto 13 luglio 2009 come docente incaricato dell'insegnamento 30 ore – programma del corso – pubblicazione della struttura del corso sul portale online dell'università – registro delle attività didattiche relative al corso con lista studenti iscritti – domanda di bando per corso lingua e letteratura inglese 3 – contratto 13 luglio 2009 come docente incaricato dell'insegnamento 30 ore – programma del corso – pubblicazione della struttura del corso sul portale online dell'Università – domanda di bando per corso laboratorio avanzato di didattica delle lingue moderne lingua inglese – contratto 13 luglio 2009 come docente incaricato dell'insegnamento 40 ore – programma del corso; domanda di bando per corso CUP Spinetoli lingua e traduzione inglese – contratto 13 luglio 2009 come docente incaricato



dell'insegnamento 30 ore – programma del corso;

11-z) pubblicazioni scientifiche (3 libri) nell'anno 2009 Prof.ssa Alpini direttrice della Collana Children's Literature Translation Studies – ARAS Edizioni di Fano – Conferenza tenuta dalla Prof.ssa Alpini marzo 2010 – premio della Federazione Università Cattoliche Italiane alla Prof.ssa Alpini del marzo 2010;

12) corrispondenza e documentazione del 9.11.22 che attesta ufficialmente l'incarico come docente assistente Università di Warwick per periodo dal 2 novembre 1996 al 6 aprile 1999 – con traduzione in italiano;

13) Università della Pennsylvania State University

13-a) lettera di assunzione come professore assistente e contratto/memorandum;

13-b) codice Social Security per accesso ai servizi previdenziali (codice di previdenza sociale) – copia passaporto – copia social security card;

13-c) cedolini pagamenti corrispettivi con tassazione e trattenute;

13-d) comunicazione inerente fondo previdenziale;

13-e) documento inerente il riconoscimento di status j-1 (professore assistente);

13-f) nomina come migliore professoressa;

13-g) attribuzione email università;

13-h) codice di accesso all'Università;

14) lettera incarico e contratto Università American University of the Middle East – Kuwait - poesie ed opera teatrale degli studenti del corso;

15) elenco pubblicazioni della Prof.ssa Gloria Alpini;

16) documentazione iscrizione all'AIRE.

17) dichiarazione dei Servizi 2021;

18) raccomandata AR del 21.12.22 contenente copia della “Dichiarazione Integrativa dei Servizi”;

19) diffida di adempimento inviata con PEC del 20.1.23;



- 20)** PEC del 24.1.23 inviata dall'Istituto Enrico Mattei;
- 21)** richiesta della Prof.ssa Alpini di copia delle 6 istanze presentate;
- 22)** PEC del 20.2.23 della Dott.ssa Isabella Vasco;
- 23)** comunicazione del “Ministero dell'Istruzione”, Ufficio Scolastico Regionale per le Marche;
- 24)** email del 9.1.23 contenente la rettifica degli anni di pre-ruolo espletati;
- 25)** contratto individuale a tempo indeterminato Prof.ssa Alpini – Uff. Scolastico Regionale per le Marche;
- 26)** Dichiarazione Integrativa dei Servizi 2022;
- 27)** email del 21.4.22 del Prof. Nori;
- 28)** cedolini anno 2019;
- 29)** cedolini anno 2020;
- 30)** cedolini anno 2021;
- 31)** cedolini anno 2022;
- 32)** cedolini anno 2023;
- 33)** decreto di ricostruzione carriera del 1.2.23 prot. 1691;
- 34)** copia sentenza del Tribunale di Termini Imerese, n. 152/2023 dell'08/02/2023;
- 35)** copia sentenza del Tribunale di Termini Imerese, n.265/2022 del 23/03/2022;
- 36)** commento della sentenza del Tribunale del Lavoro di Foggia, 3 giugno 2021 n. 2366;
- 37)** copia sentenza del 7.4.2022 del Tribunale di Rieti.

Si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile e che il contributo unificato dovuto è pari ad Euro 259,00.

Civitanova Marche, li 3 aprile 2023

Avv. Andrea Paolucci

